



**CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E
CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI AI SENSI DELL'ART. 215 DEL CODICE
DELLA STRADA**

Gara numero:

C.I.G.:

Allegati al Capitolato Speciale:

- Allegato A - tariffe di rimozione veicoli;
- Allegato B - tariffe di custodia dei veicoli;



INDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 1 – Oggetto della concessione | 4 |
| Articolo 2 – Durata del contratto e opzioni | 4 |
| Articolo 3 - Valore della concessione | 5 |
| Articolo 4 - Canone di concessione | 5 |
| Articolo 5 - Tariffe | 5 |
| 5.1 - Clausola revisione prezzi | 6 |
| Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio di rimozione | 6 |
| 6.1 Servizio di rimozione | 6 |
| 6.1.1 - Servizi di rimozione in situazione ordinaria | 7 |
| 6.1.1.1 - Termini e modalità di esecuzione del servizio di rimozione in situazione ordinaria | 7 |
| 6.1.2 - Servizi di rimozione in situazione straordinaria | 8 |
| 6.1.2.1 - Termini e modalità di esecuzione del servizio di rimozione in situazione straordinaria | 9 |
| 6.1.3 - Servizi di rimozione di veicoli con costi a carico del concessionario | 9 |
| 6.1.4 Casi particolari | 10 |
| 6.2 - Verbale di rimozione e riscossione pagamenti | 10 |
| 6.3 - Disponibilità e caratteristiche tecniche dei carri attrezzi | 11 |
| Articolo 7 - Modalità di esecuzione del servizio di depositeria e custodia | 12 |
| 7.1 - Caratteristiche della depositeria | 12 |
| 7.2 - Orari di apertura e contatto telefonico | 13 |
| 7.3 - Tariffa a fronte del servizio di reperibilità | 13 |
| 7.4 - Attività di depositeria | 13 |
| 7.5 - Presa in carico del veicolo | 14 |
| 7.6 - Custodia del veicolo | 14 |
| 7.7 - Riscossione dei pagamenti per la rimozione e custodia | 15 |
| 7.8 - Riscossioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S. | 17 |
| 7.9 – Restituzione dei veicoli in custodia | 17 |
| 7.10 – Attività informativa | 18 |
| 7.11 - Reportistica | 19 |
| Articolo 8 - Personale: sicurezza dei lavoratori, requisiti e obblighi | 20 |
| Articolo 9 - Clausola sociale | 22 |
| Articolo 10 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro del personale del Concessionario | 22 |
| Articolo 11 - Materiali d'uso e attrezzature | 23 |
| Articolo 12 - Referenti | 23 |
| Articolo 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali | 24 |
| Articolo 14 - Garanzie | 24 |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Articolo 15 – Polizze assicurative | 25 |
| Articolo 16 – Subappalto | 28 |
| Articolo 17- Scioperi e cause di forza maggiore | 28 |
| Articolo 18 - Responsabilità del concessionario | 29 |
| Articolo 19 - Procedura di contestazione dell'inadempimento | 29 |
| Articolo 20 - Controllo sull'esecuzione dei servizi affidati in concessione e applicazione delle penali | 29 |
| Articolo 21 - Risoluzione del contratto di concessione | 30 |
| Articolo 22 - Nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali | 31 |
| Articolo 23 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 32 |
| Articolo 24 - Foro competente | 33 |
| Articolo 25 - Osservanza delle disposizioni di legge | 33 |



Articolo 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di rimozione e la successiva custodia dei veicoli sottoposti alla sanzione accessoria prevista dall'art. 215 del D. Lgs. 285/1992 - Codice della Strada (di seguito C.d.S.).

Il servizio di rimozione e di eventuale custodia può ricomprendere, altresì, anche le seguenti casistiche:

1. veicoli in sosta regolare la cui rimozione è resa necessaria per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità
2. veicoli di cui all'articolo 354, comma 4, del Regolamento C.d.S. nei casi in cui la sosta in zona vietata costituisca pericolo o intralcio (destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno)

Il servizio di rimozione comprende, di regola: l'intervento con idoneo carro attrezzi, le operazioni di carico e scarico del veicolo rimosso e il trasporto al luogo di custodia autorizzato. Nei casi previsti dall'articolo 354, comma 4, del D.P.R. 495/1992 (di seguito Regolamento C.d.S.) e nei casi di urgenti motivi di ordine pubblico e/o pubblica necessità il servizio potrà comprendere lo spostamento del veicolo nel più vicino luogo sicuro in sostituzione del trasporto al luogo di custodia.

Articolo 2 – Durata del contratto e opzioni

Ai sensi dell'art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. n.495/1992, la concessione ha durata biennale dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata.

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 è ammessa ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto



all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il presente contratto prevede l'opzione di rinnovo per un periodo di 24 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione al concessionario da trasmettere a mezzo PEC almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale.

Articolo 3 - Valore della concessione

L'importo della concessione stimato ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, ha un valore netto complessivo pari ad euro 2.724.220,00 (IVA 22% esclusa), di cui euro 1.362.110,00 per il primo biennio ed euro 1.362.110,00 per il secondo biennio di rinnovo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, il valore della concessione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo, in misura corrispondente all'85%.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, per le condizioni di esecuzione del presente servizio, si stimano pari ad euro 0 (zero).

Articolo 4 - Canone di concessione

La ditta aggiudicataria dovrà versare al Comune di Bologna l'aggio sull'ammontare delle tariffe introitate al netto dell'IVA. L'aggio è fissato nella misura minima del 5%. Tale canone dovrà essere versato trimestralmente entro un mese dalla scadenza del trimestre.

Articolo 5 - Tariffe

Il Concessionario nello svolgimento del servizio è tenuto ad applicare le tariffe di rimozione e di custodia di cui al D.M. 401/1998, adottate ed aggiornate dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta. A tali tariffe viene applicata l'imposta di valore aggiunto IVA nella misura prevista dalla legge.



5.1 - Clausola revisione prezzi

In caso di variazione dei costi il concessionario può richiedere la revisione dei prezzi, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo pec, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse.

La richiesta non potrà, in ogni caso, essere inoltrata nel primo anno di vigenza del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento si pronuncerà, dopo apposita istruttoria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio di rimozione

6.1 Servizio di rimozione

Ogni rimozione deve essere richiesta e disposta solo dal personale della Polizia Locale e, nei casi previsti dalla legge, dagli Ausiliari della sosta. Non è prevista la presenza di personale della Polizia Locale o di altro personale con funzioni di polizia stradale a bordo dei carri attrezzi.

Il servizio di rimozione in situazione ordinaria è attivato dalla Centrale Radio Operativa o di iniziativa dagli operatori (di Polizia Locale o Ausiliari della sosta).

Il servizio di rimozione può essere, altresì, preventivamente programmato in occasione di eventi di varia natura, grandi manifestazioni o altre situazioni individuate dalla Polizia Locale.

L'operatore addetto alla rimozione deve compilare il verbale di rimozione in tutte le sue parti ed eseguire rilievi fotografici o filmati del veicolo, prima dell'inizio delle operazioni di carico del mezzo.

All'ingresso del veicolo in depositaria, il Concessionario provvede alla presa in carico del veicolo con l'inserimento nel sistema informatico dei dati relativi al veicolo e alla rimozione; contestualmente ne dà notizia tramite telefono (o via radio) alla Centrale Radio.

Il concessionario dovrà giustificare l'eventuale situazione in cui una rimozione disposta, non sia eseguita.



Il servizio di rimozione può essere attivato in situazione ordinaria o straordinaria.

6.1.1 - Servizi di rimozione in situazione ordinaria

I servizi di rimozione sono attivati in situazione ordinaria nel corso della quotidiana attività di servizio, sia per la Polizia Locale sia per gli Ausiliari della sosta, in caso di accertamento di violazioni in materia di sosta da cui derivi la sanzione accessoria della rimozione o di verificarsi di una delle situazioni particolari indicate al suddetto articolo 1 (oggetto della concessione), ossia:

1. veicoli in sosta regolare la cui rimozione è resa necessaria per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità
2. veicoli di cui all'articolo 354, comma 4, del Regolamento C.d.S. nei casi in cui la sosta in zona vietata costituisca pericolo o intralcio

6.1.1.1 - Termini e modalità di esecuzione del servizio di rimozione in situazione ordinaria

Per l'esecuzione di tali servizi il Concessionario deve disporre del seguente numero di carri attrezzi con portata fino a 3,5 t, di cui uno con portata superiore; tali carri attrezzi dovranno rimanere nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione per tutto l'arco delle 24 ore, compresi i giorni festivi, ed essere utilizzati secondo le richieste, i programmi e i calendari predisposti dalla Polizia Locale.

La disponibilità del numero dei carri, sulla base dell'articolazione giornaliera del servizio, deve essere la seguente:

- almeno n. 3 carri attrezzi per turno di servizio feriale diurno (dalle ore 07.00 alle ore 20.00)
- almeno n. 2 carri attrezzi per turno feriale serale (dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del giorno successivo anche se festivo)
- almeno n. 1 carri attrezzi per turno feriale e festivo notturno (dalle ore 02.00 alle ore 07.00)
- almeno n. 3 carri attrezzi per turno nelle giornate festive (dalle ore 07.00 alle ore 02.00 del giorno successivo anche se feriale)



Sulla prescritta disponibilità minima, il Concessionario deve garantire un eventuale aumento del numero dei carri (nella misura di “fino a due in più del minimo previsto”), qualora sia richiesto dalla Polizia Locale per sopraggiunte straordinarie esigenze di servizio, anche senza preavviso.

Il concessionario, all’inizio di ogni turno di servizio, comunica alla Centrale Radio le targhe (o altro identificativo) dei carri a disposizione per effettuare le rimozioni.

I veicoli operativi sono comunque tenuti a portare a termine le chiamate assegnate all’interno del turno di rispettiva competenza.

Il Concessionario sarà tenuto a garantire l’intervento non oltre 30 minuti dalla richiesta.

6.1.2 - Servizi di rimozione in situazione straordinaria

Per rimozioni in situazione straordinaria si intendono gli interventi correlati:

- alle attività programmabili richieste in occasione di particolari eventi di natura varia (quali fiere, mercati, sagre, manifestazioni sportive/religiose ecc..) debitamente calendarizzate con congruo anticipo così da consentire al Concessionario l’adeguata predisposizione degli stessi.

Tali servizi saranno oggetto, anno per anno, di apposita programmazione che tenga conto dei diversi eventi che richiedano specifici servizi di questa natura, così che anche il Concessionario possa adeguatamente programmare la propria attività;

- agli eventi imprevedibili e non programmabili che diano luogo a necessità di protezione civile, di ordine pubblico e di sicurezza.

In questi casi il Concessionario sarà tenuto a garantire un servizio di reperibilità che consenta di mettere a disposizione n. 1 carro attrezzi, oltre la normale dotazione prevista per tipologia di turno, entro 30 minuti dalla richiesta, comunque formalizzata per iscritto ed inoltrata anche in via telematica.



6.1.2.1 - Termini e modalità di esecuzione del servizio di rimozione in situazione straordinaria

Per l'esecuzione del servizio di rimozione in situazione straordinaria, il Concessionario deve poter disporre di almeno n. 4 carri attrezzati con portata fino a 3,5 t. e n. 2 carri attrezzati con portata superiore a 3,5 t., Per questi servizi quindi il n. minimo complessivo di carri è pari a 6 (4+2).

La Polizia Locale si riserva, a fronte di sopravvenute esigenze operative urgenti, che non permettano un congruo preavviso di richiedere l'intervento di tutti i carri attrezzati disponibili in possesso del Concessionario.

In sede di programmazione delle predette attività, invece, la Polizia Locale predisporrà l'utilizzo dei carri attrezzati dandone comunicazione con congruo anticipo al Concessionario.

6.1.3 - Servizi di rimozione di veicoli con costi a carico del concessionario

Il servizio di rimozione e di eventuale custodia può ricomprendere, altresì, anche le seguenti casistiche:

Il concessionario si impegna a farsi carico delle spese di rimozione e di eventuale custodia del veicolo nei seguenti casi in cui sia attivato il servizio:

1. per i veicoli in sosta regolare la cui rimozione è resa necessaria per urgenti motivi di ordine pubblico
2. per i veicoli in sosta regolare la cui rimozione è resa necessaria da motivi di pubblica necessità (solo quando il responsabile risulti essere il Comune di Bologna)
3. per i veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (articolo 354, comma 4, del Regolamento C.d.S.) nei casi in cui la sosta in zona vietata costituisca pericolo o intralcio
4. per i veicoli dell'Amministrazione comunale



5. per i veicoli rimossi ai sensi del C.d.S. che risultino, in un secondo momento, oggetto di furto.

Le rimozioni sopra elencate sono state, mediamente, 200 all'anno.

Le rimozioni per urgenti motivi di ordine pubblico sono disposte su richiesta da parte di un funzionario di pubblica sicurezza.

Le rimozioni per pubblica necessità si configurano nel caso di lavori urgenti sulla sede stradale a causa di interruzione di forniture pubbliche essenziali (acqua, luce, gas, ecc.), caduta calcinacci e/o neve da edificio sia pubblico che privato, perdita gas da veicolo, ecc.. Nei casi in cui la responsabilità ricada su un privato o un ente terzo rispetto all'Amministrazione, il concessionario potrà rivalersi su questi soggetti per i costi sostenuti.

Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le rimozioni o gli interventi disposti per errore da parte degli operatori della Polizia Locale.

6.1.4 Casi particolari

Nel caso in cui i veicoli rimossi siano oggetto di un successivo provvedimento amministrativo/penale (ad es. sequestro o fermo amministrativo ai sensi del C.d.S., e sequestro penale ai sensi dell'art. 354 C.p.p.), per cui sia necessario il deposito presso altra depositaria, il concessionario, su autorizzazione dell'operatore di Polizia Locale, mette a disposizione i relativi veicoli per il prelievo da parte del concessionario individuato.

I costi maturati fino alla presa in carico della nuova depositaria sono a carico dei proprietari/conducenti dei veicoli e nulla è dovuto dall'amministrazione.

6.2 - Verbale di rimozione e riscossione pagamenti

All'atto della rimozione l'addetto provvederà, salvo diverse disposizioni, ad acquisire documentazione fotografica o filmato del veicolo su 4 lati (ant. post. dx e sx) prima di procedere alle operazioni di carico, così da documentare in modo certo lo stato del veicolo prima dell'intervento.

La documentazione fotografica sarà poi messa a disposizione degli uffici della Polizia Locale preposti.



Tale documentazione costituirà a tutti gli effetti parte integrante del verbale di rimozione.

Il verbale di rimozione sarà compilato con strumentazioni tecnologiche (es. palmari o tablet), secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale.

Le spese di rimozione sono rimosse presso la depositaria al momento della restituzione del veicolo salvo i casi particolari (oggetto di apposita regolamentazione) che si potrebbero verificare in caso di arrivo dell'interessato, contestuale alla presenza del carro attrezzi ancora sul posto.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga ad operazioni di rimozione già iniziate, ai sensi dell'art. 397 del Regolamento d'esecuzione è consentita l'immediata restituzione dello stesso, previo pagamento delle spese all'incaricato del Concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta; qualora l'interessato non abbia la disponibilità di denaro sufficiente per adempiere agli obblighi contabili, o comunque si rifiuti di farlo, la rimozione è portata a compimento.

In queste circostanze, il corrispettivo per le attività comunque parzialmente attivate, viene quantificato forfettariamente in una tariffa onnicomprensiva di Euro 50,00 per autoveicoli e motoveicoli, di Euro 25,00 per ciclomotori e motocicli mentre nulla sarà dovuto per i velocipedi e i monopattini. A tale proposito si richiama il disposto dell'art. 53 del codice della Strada che recita: i motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote e si distinguono in: a) motocicli, veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone [...].

6.3 - Disponibilità e caratteristiche tecniche dei carri attrezzi

Il Concessionario deve disporre di carri attrezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 12 del DPR 495/1992 e successive modifiche descritte nell'appendice IV al titolo primo del suddetto D.P.R.

I carri attrezzi di proprietà o in uso al Concessionario devono essere almeno classificati secondo la direttiva Euro 5 se diesel ed Euro 3 se a benzina oltre che conformi alla normativa contenuta nel C.d.S.. Qualora, in ragione del peso, non sia possibile eseguire la rimozione con l'utilizzo dei normali carri attrezzi in possesso, il Concessionario è tenuto ad espletare il servizio



utilizzando anche attrezzature non in sua dotazione che siano comunque conformi con quanto previsto dall'art. 12 del DPR 495/92. Tale intervento deve essere eseguito entro un'ora dalla richiesta.

Dal 15 novembre al 15 aprile o secondo le prescrizioni delle ordinanze vigenti, i mezzi operativi dovranno essere dotati di pneumatici da neve o comunque circolare nel rispetto delle normative emesse in materia di circolazione nel periodo invernale, da parte dell'ente proprietario della strada.

Il Concessionario s'impegna altresì, in caso di guasti, a garantire tempestivamente la sostituzione dei mezzi temporaneamente non utilizzabili.

Il Concessionario dalla data d'inizio della concessione e in occasione di ogni variazione apportata ai documenti di circolazione, deve produrre le fotocopie delle carte di circolazione di tutti i carri attrezzi messi a disposizione e le patenti di guida di tutto il personale adibito alla conduzione dei veicoli ed i relativi certificati assicurativi.

Articolo 7 - Modalità di esecuzione del servizio di depositaria e custodia

7.1 - Caratteristiche della depositaria

I veicoli rimossi devono essere ricoverati in uno o più depositi ubicati all'interno del territorio del Comune di Bologna.

Il Concessionario, anche costituito da RTI con concorso di più imprese, deve avere la disponibilità di un unico immobile o area, o di più immobili o aree idonee, da destinare al deposito dei veicoli rimossi.

L'area unica adibita a depositaria, deve poter contenere almeno 200 autoveicoli e almeno 30 motoveicoli/ciclomotori, con possibilità di ospitare autobus, autocarri ed autoarticolati e un congruo numero di velocipedi.

Nel caso di più aree adibite a depositaria (ad esempio garage o officine situati nel territorio comunale) la capienza complessiva, non inferiore comunque a 200 autoveicoli più 30 motoveicoli/ciclomotori dovrà essere calcolata sommando la capienza delle singole aree nella disponibilità delle imprese associate facenti capo al Concessionario. Ad ogni modo ciascuna delle aree



che concorrono a formare la depositeria non potrà avere una capienza inferiore a 50 veicoli .

In presenza di più depositerie collocate sul territorio, i veicoli rimossi saranno trasportati, come da disposizione del C.d.S., presso quello più vicino al luogo della rimozione.

La/e depositeria/e, per l'accoglimento dell'utenza, devono avere locali rispondenti a tutte le normative urbanistiche e comunque alle normative vigenti in termini di accessibilità e di disponibilità di servizi igienici.

Al Concessionario è fatto carico di espletare adeguata vigilanza della/e depositeria/e anche negli orari di chiusura.

Il Concessionario è tenuto a provvedere che l'area sia conforme con la normativa specifica vigente in materia

7.2 - Orari di apertura e contatto telefonico

L'orario di apertura al pubblico diurno e serale, sette giorni su sette sarà dalle 7.00 alle 01.00. Nelle notti comprese tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica gli uffici opereranno in via straordinaria fino alle 03.00.

Il Concessionario è tenuto ad attivare oltre ad una linea telefonica per le chiamate esterne anche una linea dedicata alle comunicazioni tra gli addetti al servizio e gli uffici della Polizia Locale. Tale linea dovrà essere presidiata per 24 ore giornaliere.

7.3 - Tariffa a fronte del servizio di reperibilità

Il Concessionario è tenuto a garantire la possibilità, a richiesta dell'utente, di prelevare il proprio veicolo nel rispetto di tutti gli adempimenti comunque previsti, anche negli orari di chiusura della depositeria.

Tale servizio prevede il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo pari ad Euro 20,00 oltre agli importi comunque dovuti.

7.4 - Attività di depositeria

Il servizio di depositeria si articola nelle seguenti attività:

- presa in carico del veicolo



- custodia del veicolo
- riscossione dei pagamenti per la rimozione e la custodia
- riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S
- restituzione dei veicoli in custodia
- attività informative all'utenza

7.5 - Presa in carico del veicolo

All'atto della consegna in depositaria, l'addetto del Concessionario deve verificare che ogni veicolo sia accompagnato dai necessari documenti e provvedere a controllare che il veicolo non abbia subito danni durante l'operazione di carico, trasporto e scarico.

7.6 - Custodia del veicolo

Al termine delle operazioni di "presa in carico", avrà inizio la fase di custodia con l'inserimento nel sistema informatico dei dati relativi al veicolo e alla rimozione.

Il concessionario dovrà utilizzare uno strumento informatico atto a costituire la banca dati delle operazioni svolte, così da consentire una rapida rendicontazione sia per ciò che attiene alle operazioni di rimozione sia per quanto attiene alla gestione contabile.

Il concessionario, deve garantire l'inserimento immediato della targa del veicolo nel gestionale al momento dell'ingresso nel deposito, al fine di garantire l'aggiornamento in tempo reale della banca dati, così da consentire all'utenza e agli operatori del Comando di disporre di informazioni attendibili in merito alla presenza del veicolo in depositaria.

Il concessionario deve altresì garantire al bisogno e su richiesta del Comando, l'effettuazione di verifiche puntuali sulla giacenza di determinati veicoli, qualora vi sia dubbio sul corretto espletamento delle formalità di registrazione dell'entrata o dell'uscita dalla depositaria del veicolo stesso.

Il sistema informatico in uso presso il Concessionario, deve essere compatibile con le applicazioni in uso presso gli uffici della Polizia Locale.



È necessario che il software in uso, operi su piattaforma web così da poter consentire all'Amministrazione (Centrale Radio Operativa e Ufficio Sanzioni Accessorie) di verificare in tempo reale la giacenza dei veicoli presso la depositaria, ovvero l'avvenuta restituzione dei medesimi.

Il Concessionario assume la responsabilità civile e penale della custodia e, per tale motivo, essendo il veicolo a disposizione dell'autorità amministrativa, dovrà provvedere alla nomina del custode che dichiarerà di assumersi gli obblighi di cui agli artt. 1768 e ss del C.C..

Inoltre gli addetti sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni disservizio ai competenti uffici della Polizia Locale.

7.7 - Riscossione dei pagamenti per la rimozione e custodia

Gli importi delle spese di rimozione e custodia, interamente di spettanza del concessionario, sono determinati sulla base delle tariffe di cui al D.M. 401/1998, adottate e aggiornate dall'Amministrazione Concedente con delibera di Giunta.

L'ammontare totale da pagare, deriva dalla somma di tre distinte voci:

1. Diritto di chiamata(ammontare fisso);
2. Operazioni connesse a carico e scarico del veicolo (ammontare fisso);
3. Indennità chilometrica (valore variabile).

Il Concessionario per la determinazione delle tariffe relative all'indennità chilometrica di trasporto che avverrà in modo puntuale, si deve avvalere di un servizio mappe con licenza d'uso, anche gratuita, secondo le seguenti modalità:

1. Determinazione tramite detto servizio della distanza tra il luogo di stazionamento (depositaria) e il luogo di intervento;
2. Determinazione con le medesime modalità del percorso compreso tra il luogo di intervento e la depositaria;
3. Determinazione del percorso complessivo (1+2);



4. Arrotondamento delle frazioni di Km per difetto fino a 500 m e per eccesso da m. 501 a 999;

5. Determinazione dell'indennità chilometrica moltiplicando per l'importo a chilometro.

La modalità esposta viene applicata sempre in modo presunto, cioè anche in presenza di circostanze impreviste di natura contingente, che impediscano di seguire il percorso più breve. Tale criterio vale anche se le circostanze richiamate siano di natura normativa, permanente (ad es. regolamentazione Tdays) o contingente (ordinanze Settore Mobilità in occasione di manifestazioni etc).

In caso di momentanea impossibilità di accesso alla rete la determinazione della tariffa avverrà in modo manuale eventualmente riferendosi a precedenti casi analoghi.

In caso di itinerari plurimi previsti per lo stesso percorso dal servizio mappe, verrà preso come riferimento quello relativo al percorso più breve.

La scelta dei percorsi da utilizzare per il trasporto dei veicoli dal luogo di rimozione alla depositaria deve quindi privilegiare il percorso più breve fatta salva la circostanza che il medesimo si presenti disagiata per il complesso carro attrezzi veicolo trainato.

L'Amministrazione ha facoltà di operare necessari controlli sulle modalità di rilevazione dei percorsi, utilizzando la stessa licenza d'uso del Concessionario.

Eventuali contestazioni relative alla determinazione della distanza potranno in caso di rilievo scritto da parte dell'utente, essere deferite agli uffici preposti della Polizia Locale che provvederanno allo svolgimento delle verifiche necessarie.

Qualora la verifica, accerti una difformità che determini variazioni tariffarie provvederà al rimborso dell'indebito da parte del Concessionario.

Altre contestazioni relative ai servizi di rimozione, custodia e restituzione, in quanto di natura privatistica coinvolgeranno il solo utente ed il



Concessionario, fatto salvo l'obbligo da parte di quest'ultimo di darne notizia all'ufficio preposto della Polizia Locale.

Il pagamento delle spese a carico dell'utente, presso il deposito, dovrà poter essere effettuato anche con modalità automatiche (Pos, Pagobancomat, carte di credito, o altre modalità cashless).

7.8 - Riscossioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.

Presso il Concessionario dovrà essere possibile procedere al pagamento delle sanzioni comunque correlate alla rimozione. Si sottolinea che per i veicoli immatricolati all'estero, o con targa EE, ai sensi dell'art. 207 C.d.s. il pagamento della sanzione deve comunque intervenire prima della restituzione del veicolo all'avente diritto. Le operazioni di pagamento dovranno avvenire, previo accordo con la Polizia Locale, tramite utilizzo di applicazioni informatiche. Dovrà essere possibile comunque corrispondere quanto dovuto con carta di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento cashless.

Solo a fronte dell'impossibilità di procedere con la registrazione telematica dei pagamenti si potrà procedere con registrazione manuale, dandone tempestivamente notizia agli uffici della P.L.

Il Concessionario, a fronte dello svolgimento delle attività sopra descritte assumerà quindi la qualifica di Agente Contabile per l'Amministrazione Appaltante e sarà tenuto a redigere il conto giudiziale ai sensi degli artt. 93 e 233 T.U.E.L. per le somme incassate per conto dell'Amministrazione Comunale e a procedere ai versamenti e agli altri adempimenti contabili nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente vigenti in materia.

7.9 – Restituzione dei veicoli in custodia

Il veicolo va restituito al proprietario, a persona da lui delegata o a persona che dimostri la disponibilità del veicolo.

Il proprietario o gli altri interessati, indicati in premessa, hanno comunque titolo per chiedere all'addetto alla restituzione, di poter procedere ad un esame delle



condizioni del veicolo, al fine di accertare l'assenza di danni occorsi durante le operazioni di rimozioni.

Nel caso in cui il veicolo sia restituito a persona diversa dal proprietario, chi procede al ritiro sarà tenuto a sottoscrivere un'apposita dichiarazione nella quale, a norma di quanto previsto dal D.P.R. 445 /2000 e successive modifiche, darà atto del proprio titolo a rientrare in possesso del veicolo.

I veicoli rimossi e non reclamati saranno custoditi dal Concessionario senza possibilità di addebitare alcuna spesa di custodia a carico dell'Amministrazione Comunale, che si impegna del pari ad attivare quanto prima e comunque non oltre il termine di una settimana dall'ingresso in depositaria del veicolo, le procedure di esproprio di cui al D.P.R. 189/2001.

I verbali di rimozione e restituzione dei veicoli rimossi, dovranno essere conservati dal Concessionario per almeno 5 anni ed esibiti a richiesta della Polizia Locale.

Il Concessionario dovrà:

- compilare, in caso di restituzione del veicolo al proprietario, a persona da lui delegata o a persona che dimostri la disponibilità del veicolo, apposito verbale di restituzione di cui una copia viene rilasciata all'interessato; del pagamento delle spese è rilasciata quietanza e tenere copia di tutti i documenti inerenti la pratica.
- prestare particolare cura alle operazioni connesse con la gestione e la rendicontazione del denaro, in contanti o accreditato tramite pos;
- mantenere e ripristinare, in maniera tale che risulti sempre ben visibile, la segnaletica relativa alle tariffe ed agli orari di apertura.

7.10 – Attività informativa

Il Concessionario provvede a realizzare una **pagina Web contenente in sintesi le informazioni utili** per la ricerca del veicolo da parte dell'utenza. La pagina deve contenere indicazioni in merito agli orari di apertura e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Altre funzionalità della pagina WEB



costituiranno eventualmente parte integrante del progetto tecnico funzionale allegato all'offerta.

Il Concessionario deve svolgere attività informativa tramite la realizzazione di stampato o piego informativo che dia descrizione delle diverse attività svolte e delle relative procedure.

Il personale addetto al servizio di depositaria deve fornire telefonicamente ai cittadini, negli orari di apertura, le informazioni in modo certo, relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione, nonché eventuali altre informazioni attinenti le attività regolate dal presente contratto di concessione .

Particolare rilevanza dovrà essere data agli aspetti legati alla comunicazione con l'utenza, allo scopo di evitare informazioni incomplete o fuorvianti. Il linguaggio usato nelle comunicazioni verbali o negli stampati informativi dovrà essere improntato sempre alla massima chiarezza e comprensibilità.

7.11 - Reportistica

Il software utilizzato per la gestione dei dati dei veicoli rimossi deve prevedere la possibilità di ricerche combinate.

Il Concessionario è tenuto ad aggiornare la banca dati relativa all'attività, garantendo l'accesso diretto della Centrale Radio e dell'Ufficio Sanzioni Accessorie al programma e deve prevedere la possibilità di desumere direttamente o a richiesta:

- Nr. veicoli rimossi per turno di servizio
- Nr. Veicoli rimossi per singola via del territorio comunale
- Nr. Veicoli restituiti
- Nr. Richieste di risarcimento danni
- Nr. Risarcimenti accordati
- Rilevamento dei tempi medi di intervento

Il Concessionario, inoltre, deve aggiornare quotidianamente il dato relativo ai veicoli in giacenza presso la depositaria evidenziando, in particolare, i veicoli



in giacenza da almeno 48 ore. Tale dato deve essere consultabile in ogni momento da parte degli uffici della Polizia Locale.

Il Concessionario ha l'obbligo di adeguarsi agli applicativi informatici proposti dall'Amministrazione.

Articolo 8 - Personale: sicurezza dei lavoratori, requisiti e obblighi

Per svolgere le prestazioni previste nel presente capitolato, il Concessionario si deve avvalere di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio deve essere adeguato per numero e qualificazione professionale.

Il Concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dalle vigenti normative, con particolare riferimento al D. Lgs 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche.

Il Concessionario produrrà il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, redatto secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa. L'Amministrazione si riserva di indicare eventuali modificazioni o chiarimenti ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti giorni dalla loro ricezione.

Il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e a trasmettere l'elenco del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa. Tale elenco dovrà indicare gli estremi del documento di riconoscimento (tipo documento, autorità, numero e data di rilascio).

Il personale dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro mantenendo un livello di ordinaria diligenza quanto al decoro personale.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere munito di tesserino di riconoscimento esposto riportante i seguenti dati:

- nome e cognome;



- fotografia;
- impresa di appartenenza e n. di matricola.

In ogni caso il Concessionario deve assicurare che il proprio personale si uniformi ai seguenti criteri:

- dimostrare massima disponibilità nei rapporti con l'utenza;
- dare riscontro alle richieste di informazioni con la massima chiarezza di linguaggio nonché con gentilezza, tempestività e precisione;
- evitare di entrare in polemica con gli utenti in relazione agli eventi correlati alle diverse operazioni connesse con il servizio;
- astenersi da commenti o apprezzamenti che danneggino l'immagine del Comune di Bologna e della Polizia Locale e comunque da atteggiamenti non consoni al ruolo che gli è affidato per lo svolgimento del servizio;
- astenersi dall'indossare capi di vestiario non consoni all'attività svolta;
- essere titolare di patente di guida e non aver subito la sospensione della medesima ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.

Il personale impiegato, inoltre ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

Il personale in servizio presso la depositaria, su richiesta del committente sarà tenuto a svolgere eventuali verifiche sui veicoli presenti all'interno della depositaria stessa.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al concessionario l'allontanamento e la tempestiva sostituzione degli operatori che si siano resi responsabili di almeno tre episodi accertati di scortesia o comportamento inurbano o scarsamente professionale nei confronti dell'utenza.

La contestazione di tali episodi, a seguito di segnalazione dell'utenza oppure di rilevazione diretta da parte della Polizia Locale, verrà formalizzata dalla stessa.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire la continuità del servizio in caso di turnover del personale di sportello, garantendo adeguato periodo di affiancamento al personale subentrante.



Articolo 9 - Clausola sociale

Per l'esecuzione della presente Concessione, è richiesta la seguente clausola sociale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D. lgs. n. 50/2016, nonché delle linee guida ANAC applicabili in materia.

Qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto della presente concessione, il Concessionario si impegna ad assorbire, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano compatibili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.

Il Concessionario si impegna, altresì, a semplice richiesta della stazione appaltante, a fornire tutti i dati relativi al personale impiegato nei servizi in concessione. La tabella, allegata al presente Capitolato e denominata "DATI PERSONALE PER CLAUSOLA SOCIALE", espone i dati relativi al personale utilizzato nel contratto di concessione in corso di esecuzione.

Articolo 10 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro del personale del Concessionario

Il personale adibito ai servizi in concessione, dovrà essere alle dipendenze o comunque sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario deve rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di infortunistica, assicurativa e previdenziale, previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale che dovrà essere dotato di mezzi di protezione idonei al servizio da svolgersi.

Il Concessionario si obbliga ad applicare per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente, il CCNL di categoria ed i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva, anche se scaduti, fino alla loro sostituzione, per tutta la durata della concessione.

Il suddetto obbligo vincola il Concessionario, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente



dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni del concessionario, e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

È fatto obbligo al concessionario di esibire, a semplice richiesta dell'Amministrazione, il registro delle presenze, il modello DM10, le ricevute dei versamenti INAIL, il libro matricola e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Articolo 11 - Materiali d'uso e attrezzature

Il Concessionario, deve svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e /o disponibilità come indicato in sede di offerta.

Tutte le macchine e le attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi affidati in concessione e i componenti di sicurezza, devono essere conformi e rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato. Inoltre devono essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Il Concessionario è responsabile della custodia dei propri mezzi e delle attrezzature utilizzate per il servizio.

L'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile in caso di danni o furti.

Articolo 12 - Referenti

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo di uno o più responsabili, soggetti a reperibilità, cui fare immediato riferimento per ogni eventuale comunicazione, contestazione o richiesta.



In particolare il Concessionario deve indicare la figura del Responsabile del personale che assumerà la funzione di referente per le attività oggetto della concessione. Le caratteristiche e i compiti del Responsabile sono:

- avere competenza in ordine ai servizi di cui al capitolato.
- essere presente o rintracciabile con continuità con l'incarico di rappresentare il Concessionario, sia dal punto di vista dell'esecuzione dell'attività, sia da quello di responsabile coordinatore del proprio personale.
- in assenza del Responsabile, occorrerà che il Concessionario nomini un sostituto dandone comunicazione all'Amministrazione.

Il Concessionario s'impegna a fornire adeguato numero di recapiti telefonici, di posta elettronica e fax.

Il referente può coincidere con la figura del custode.

Il Comandante della Polizia Locale comunicherà uno o più nominativi che fungeranno da referenti nei rapporti con il Concessionario.

Articolo 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Il Concessionario è inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione di gara sulla GURI e sui giornali.

Articolo 14 - Garanzie

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso, idonea



cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 .

La cauzione è presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria garantirà per gli adempimenti a fronte dei quali sia prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione ha quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse, in tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia potrà determinare la decadenza della concessione, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito. La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 15 – Polizze assicurative

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O):

per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sorti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona;



e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- Danni a cose e persone durante le operazioni di recupero, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;
- Danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di recupero, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno € 500.000,00 per sinistro;
- Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto della concessione;
- Committenza di lavori e servizi in genere;
- Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 per sinistro e per anno;
- Danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- Danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino a qualsiasi titolo all'attività di rimozione oggetto della convenzione, inclusa la loro responsabilità personale;
- Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- Danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- Danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- Danno biologico;
- Danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- Malattie professionali;
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

Responsabilità civile auto (RCA) :



Per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dal concessionario nell'esecuzione dell'attività appaltata.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore al minimo di legge previsto e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l'estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia.

Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.

Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto:

Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei veicoli recuperati e custoditi, e del loro contenuto, in base alla presente concessione, contro i rischi di: incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione, scoppio o rischi accessori, per le seguenti somme assicurate "a primo rischio assoluto":

- € 300.000,00 per veicoli e loro contenuto;
- € 500.000,00 per ricorso terzi da incendio;
- e con un limite di € 150.000,00 per furto e/o rapina di veicoli o loro contenuto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con



primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà.

Articolo 16 – Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il Concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata.

Il Concessionario consegna alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, trasmettendo altresì la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

Articolo 17- Scioperi e cause di forza maggiore

In caso di sciopero dei propri dipendenti il Concessionario deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione in via preventiva e tempestiva.

Il Concessionario è comunque obbligato ad assicurare in ogni caso interventi urgenti di rimozione e servizio di depositaria.

In particolare, qualora non fosse possibile, per cause di forza maggiore comprese le astensioni dal lavoro del personale del Concessionario per sciopero, procedere alle attività connesse con l'esazione e con i pagamenti e, più in generale, con le attività di cassa, il Concessionario è obbligato a garantire comunque l'attività di accettazione e riconsegna dei veicoli oltre a quella di rimozione.



Articolo 18 - Responsabilità del concessionario

Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente capo al Concessionario, compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio che dovrà essere opportunamente addestrato e istruito, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Articolo 19 - Procedura di contestazione dell'inadempimento

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di effettuare senza preavviso opportuni accertamenti sullo svolgimento delle attività previste dal contratto di concessione e sul regolare assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi correlati allo svolgimento della prestazione.

Le variazioni degli obblighi assunti dal Concessionario saranno contestate per iscritto da parte dell'Amministrazione al referente di cui al precedente articolo 11 del presente capitolato, con specifica motivazione delle contestazioni, richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente agli obblighi previsti dal contratto di concessione. Il referente dovrà far pervenire entro 7 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste dall'art. 19.

Articolo 20 - Controllo sull'esecuzione dei servizi affidati in concessione e applicazione delle penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude la possibilità dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale danno subito, le violazioni accertate degli obblighi assunti dal Concessionario potranno dare luogo all'applicazione delle penali nella seguente misura:

- per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di concessione e in relazione alla gravità dell'inadempimento considerato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare ogni



volta una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 360,00 a un massimo di € 700,00 .

- nel caso di indisponibilità a svolgere il servizio (ad es. per guasto carri o indisponibilità del personale) l'Amministrazione comminerà una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di indisponibilità.

Inoltre, nel caso di danno all'immagine dell'Amministrazione, sarà applicata ogni volta una penale a discrezione dell'Amministrazione, che, a seconda del danno causato, sarà compresa tra € 500,00 (cinquecento) e € 5.000,00 (cinquemila).

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

In caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Concessionario e fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno del Concessionario, con addebito ad esso degli eventuali costi sostenuti.

Il pagamento della penale non esonera in alcun modo il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e di cui l'applicazione della penale è conseguenza.

L'attività di controllo sull'esecuzione dei servizi affidati in concessione compete alla Polizia Locale.

L'Amministrazione potrà procedere ad introitare le eventuali penali tramite escussione della cauzione prestata; in tale caso il Concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzie nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto di concessione

L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C. in presenza delle circostanze richiamate dall'art.



176 e, per quanto compatibile, dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 nonché nei seguenti casi:

- gravi e reiterate interruzioni del servizio senza giustificati motivi accertati dall'Amministrazione stessa;
- grave inadempimento alla normativa sul rapporto di lavoro del personale operante per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione;
- mancata regolarizzazione da parte del Concessionario rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi del personale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa anche parzialmente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inottemperanza alle norme di sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto di concessione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal contratto di concessione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione anticipata del contratto di concessione diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso di risoluzione anticipata l'Amministrazione si riserva la facoltà di escutere per intero la cauzione prestata dal Concessionario, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Articolo 22 - Nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali

Gli oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di tali dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sono disciplinate nell'accordo per il trattamento dei dati personali" sottoscritto in sede contrattuale tra il Comune di Bologna e il Concessionario nel quale



formalmente il Concessionario viene designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato. Il Concessionario si impegna, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Concessionario si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 23 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative alla presente concessione dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il concessionario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità



finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 25 - Osservanza delle disposizioni di legge

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.